

*(Proposta di mozione della Sezione Aiga di Bari)*

## **MOZIONE SU DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' ED ESTENSIONE TERMINE DI PRESCRIZIONE TRIBUTI E CARTELLE ESATTORIALI**

L'assemblea del XXIV Congresso Nazionale Ordinario dell'AIGA – Associazione Giovani Avvocati Italiani, riunito a Foggia dal 26 al 29 ottobre 2017,

### **CONSIDERATO CHE**

- il Governo, nella prossima legge di stabilità, tenta di introdurre una norma di interpretazione autentica degli artt.49 e 50 dpr 602/73 che estende - con efficacia retroattiva - a dieci anni il termine di prescrizione estintiva dei tributi (locali ed erariali), dei contributi previdenziali e delle sanzioni amministrative nel caso in cui non vengano contestate, nei sessanta giorni successivi alla notifica, le cartelle che ne richiedono il pagamento;
- il tema, considerato in prospettiva problematica, impone di riflettere senza limiti prospettici sulle possibili soluzioni all'insufficienza del sistema giudiziario;
- sul punto, giova premettere che nel novembre dello scorso anno, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.23397/16, aveva definitivamente sancito che ogni tributo soggiace al proprio termine di prescrizione, che può mutare in quello ordinario decennale soltanto se, ai sensi dell'art.2953 cc, interviene sentenza di condanna passata in giudicato;
- l'intento del legislatore tuttavia pare indirizzarsi nel senso opposto, mediante uno strumento - la norma di interpretazione autentica - che appare a dir poco discutibile per una serie di motivi

### **RITENUTO CHE**

- la disposizione contestata esordisce con l'inciso: "*Gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che ...*" ma, in realtà, gli artt.49 e 50 non disciplinano affatto la prescrizione estintiva dei crediti tributari, bensì introducono all'espropriazione forzata da parte dell'Agente della riscossione;
- la norma, così come impostata, contrasta con le vigenti disposizioni normative, anche di rango superiore: invero, l'art.1 dello Statuto del Contribuente (legge di rango costituzionale) ammette l'introduzione di norme interpretative in materia tributaria soltanto in presenza di condizioni di eccezionalità, condizioni che, alla luce del quadro normativo vigente, non paiono sussistere, mentre, com'è noto, l'art.11 delle Preleggi stabilisce che la legge non dispone che per l'avvenire;

- l'impiego dello strumento dell'interpretazione autentica su un tema già ampiamente dibattuto dalla Suprema Corte sembra configurare un'ipotesi di eccesso (o abuso) del potere legislativo;

### **RILEVATO CHE**

- secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, la retroattività della legge, anche di interpretazione autentica, è limitata ad ipotesi ben circoscritte (la tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale) ed alla sola evenienza di conferire alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; la bozza della legge di stabilità, invece, non riprende affatto una delle possibili letture del testo originario, che disciplina tutt'altro;
- la scelta di cambiare le regole del gioco durante il gioco, modificando il regime della prescrizione estintiva (anche con riferimento ai termini attualmente vigenti), appare vessatoria per quei contribuenti che, approfittando dell'inerzia della P.A., avevano deciso di non aderire alla definizione agevolata dei ruoli, riponendo il loro legittimo affidamento nella prescrizione estintiva del credito erariale già maturata alla luce del diritto vigente.
- la norma appare strumentalmente associata alla cessione dei ruoli (cd cartolarizzazione), tant'è che è stata inserita nel comma 2 dello stesso articolo. Nei fatti, tornerebbero a rivivere crediti ormai inesigibili che verrebbero poi ceduti a soggetti terzi (privati, estranei all'obbligazione tributaria). Tali soggetti, peraltro, potrebbero agire coattivamente contro i contribuenti, privandoli delle garanzie oggi espressamente riconosciute loro nella cd esecuzione esattoriale.;
- la reale finalità della novella non parrebbe essere quella di dirimere un dubbio interpretativo (che in realtà non esiste, poiché già dipanato dalle Sezioni Unite), bensì di garantire il successo dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti tributari, garantendo così al Fisco un'entrata eccezionale a scapito dei contribuenti.

Per tutto quanto innanzi, l'assemblea dei soci AIGA, riunita in Congresso Nazionale a Foggia – XXIV Congresso Nazionale Ordinario,

### **MANDA**

- Al proprio Organo Esecutivo, di manifestare, per le ragioni innanzi evidenziate, la contrarietà e la preoccupazione dei giovani avvocati italiani al presidente del Consiglio dei Ministri, alle forze politiche di maggioranza e opposizione affinché, nell'ottica dell'attuazione di un basilare principio di Giustizia qual è appunto la certezza del diritto, il principio d'irretroattività, il

rispetto del ruolo interpretativo nomofilattivo della Suprema Corte di Cassazione, la tutela dell'affidamento legittimo dei cittadini, vogliano stralciare dal disegno di legge di stabilità la norma indicata.

DELEGATI SOTTOSCRITTORI DELLA MOZIONE

	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>ORD. PROV.</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>N. DOCUMENTO</b>	<b>FIRMA</b>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					